CAMERA DEI DEPUTATI N. 733

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, RAUTI, PELLEGATTA

Presentata il 16 ottobre 1979

Riconoscimento della qualifica professionale di operatore di fonti radiogene in uso medico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La stampa si è spesso dovuta interessare di casi, purtroppo mortali, di infortuni sul lavoro per accidentale esposizione a radiazioni gamma.

La pericolosità delle radiazioni ionizzanti è a tutti nota per cui di norma, vi è la possibilità di prevenire il danno e se ciò non avviene vuol dire che vi sono precise, anche se indirette, responsabilità.

In Italia vi sono il Ministero della sanità, quello del lavoro, dell'ecologia, il Comitato nazionale per l'energia nucleare ed anche una Commissione interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi di sicurezza nucleare e tutti emanano norme e decreti. Ma vi sono anche altri enti che in questo settore emettono altre norme, altre circolari sia al centro che in periferia e tutto questo senza una visione unitaria delle necessità, dei problemi, della prevenzione.

Noi non intendiamo, in questa proposta di legge, affrontare la complessa problematica della materia ma riteniamo proporre agli onorevoli colleghi alcune norme di base che servano a tutelare quelli che sono i lavoratori più esposti ai rischi delle radiazioni ionizzanti. E riteniamo che questo sia uno specifico dovere di tutti i settori del Parlamento senza distinzione di parte o di colore in quanto si tratta di tutelare la vita del nostro più prezioso patrimonio che ancora ci resta: quello dei lavoratori.

I tecnici e gli operatori di fonti che emettono radiazioni ionizzanti, impiegati nel settore industriale ed in quello della

ricerca applicata, da anni attendono il riconoscimento giuridico della loro qualificazione professionale, ed a ragione.

La normativa attuale in vigore per la sicurezza degli impianti e per la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i rischi delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare si basa su quanto contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e sui decreti derivanti. Dalle norme in essi compresi balza evidente la pericolosità delle macchine radiogene e delle sostanze radioattive ma si evidenzia anche la necessità e l'obbligo che queste fonti radiogene siano manipolate da personale specializzato.

Mentre i tecnici di radiologia medica hanno una qualificazione che deriva da tre anni di scuola di formazione e specializzazione, gli operai del settore industrale e quali impiegati nella ricerca applicata ne sono privi. Inoltre, con estrema leggerezza, vengono reclutati da categorie varie, manovalanza compresa, per svolgere un lavoro che richiede una specifica preparazione. Non solo questi lavoratori sono esposti ad un lavoro anche più rischioso di quello dei tecnici della radiologia medica in quanto questi hanno sempre vicino un medico radiologo, operano in cliniche ed ospedali, hanno imparato durante i loro corsi obbligatori quello che debbono fare anche in caso di improvviso incidente, mentre i lavoratori dell'industria e della ricerca applicata spesso operano isolati, all'aperto oppure in capannoni vicino ai posti di lavoro di altri operai e tutto ciò senza preparazione specifica, senza una qualificazione.

Da qui la necessità di approvare la presente proposta di legge che serve a colmare una grave lacuna in un settore altamente pericoloso sia per il lavoratore addetto quanto per il collega vicino e forse anche per la popolazione circostante.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi ben comprenderanno il valore umano e pratico di questa proposta di legge che affidiamo alla loro meditazione ed alla loro specifica attenzione fiduciosi che vorranno confortare la nostra doverosa iniziativa con il loro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) fonte radiogena: macchina radiogena, così come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1428, o sostanza radioattiva capace di determinare, direttamente o indirettamente, la ionizzazione nei materiali presenti nello spazio nel quale si propaga;

b) sorgente sigillata: sorgente formata da sostanze radioattive solidamente incorporate in materie solide ed inattive, o sigillate in un involucro inattivo, che presenta una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, qualsiasi dispersione di sostanze radioattive e qualsiasi possibilità di contaminazione;

c) sorgente non sigillata: sorgente avente caratteristiche tali da non consentire di prevenire qualsiasi dispersione di sostanze radioattive e qualsiasi rischio di contaminazione;

d) impianto: dispositivo, semplice o complesso, contenente la fonte radiogena con la possibilità di predisposizione all'impiego;

e) operatore di fonti radiogene: persona adibita, per ragioni professionali, alla costruzione, alla installazione, all'impiego, alla taratura, al collaudo, al controllo, alla manutenzione, alla riparazione di una qualsiasi fonte radiogena, così come precedentemente definita e soggetta alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185; sono esclusi i tecnici di radiologia medica e gli addetti all'esercizio tecnico degli impianti nucleari di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450;

f) grandi sorgenti: quelle che hanno le seguenti attività:

1) per le materie radioattive sotto forma di un solido compatto, non friabile,

insolubile nell'acqua, non reagente con l'aria o con l'acqua e di cui nessuna parte ha un punto di fusione inferiore a 138 gradi a qualunque gruppo appartengano: 2.000 Curie;

2) per le altre materie radioattive: materie del gruppo I o II: 2 Curie; materie del gruppo III o IV: 20 Curie secondo quanto previsto dalla tabella di cui al decreto ministeriale 18 luglio 1967.

ART. 2.

Al fine di assicurare il corretto impiego delle fonti radiogene in uso non medico, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono istituiti elenchi nominativi degli operatori di fonti radiogene, abilitati secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 3.

L'espletamento di una o più mansioni fra quelle elencate all'articolo 1, lettera *e*), spetta all'operatore abilitato di fonti radiogene. Nell'esercizio delle mansioni l'operatore di fonti radiogene abilitato può essere coadiuvato da personale non abilitato, purché adibito a compiti strettamente esecutivi e sotto la diretta responsaiblità dell'operatore stesso.

Nell'espletamento delle mansioni l'operatore di fonti radiogene è tenuto ad osservare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di sicurezza degli impianti e protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964. n. 185.

ART. 4.

L'operatore di fondi radiogene è abilitato con il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 5 della presente legge; ad esso viene rilasciata una « patente di abilitazione » di durata quinquennale, rinnovabile, a richiesta dell'interessato, per quinquenni successivi.

Le mansioni di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere esercitate:

a) con patente di primo grado limitatamente a:

1) macchine radiogene con tensioni di accelerazione fino a 400 KV;

2) sorgenti sigillate, ad esclusione delle grandi sorgenti o generatori di neutroni;

b) con patente di secondo grado relativamente a:

1) macchine radiogene con tensione di accelerazione superiore a 400 KV;

2) sorgenti non sigillate;

3) grandi sorgenti e sorgenti o generatori di neutroni;

4) quanto consentito con patente di primo grado.

ART. 5.

Per le iscrizioni negli elenchi nominativi di cui all'articolo 2 della presente legge è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) avere compiuto i 21 anni di età;

c) godere dei diritti civili e dei diritti politici;

d) essere in possesso del titolo di studio e del tirocinio previsti dal successivo articolo 6;

e) essere fisicamente idoneo all'espletamento di mansioni che espongono al rischio delle radiazioni ionizzanti:

f) aver superato con esito positivo, salvo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge una prova di abilitazione per l'accertamento del possesso dei requisiti di preparazione indispensabili alle specifiche mansioni che espongono al rischio delle radiazioni ionizzanti.

Gli interessati presentano domanda su carta legale all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

ART. 6.

Per l'ammissione alle prove di abilitazione il richiedente deve:

a) aver assolto almeno la scuola dell'obbligo, per l'abilitazione al primo grado;

b) essere in possesso almeno del diploma di perito industriale, per l'abilitazione al secondo grado.

Il richiedente, inoltre, deve dimostrare, con idonea documentazione, di aver svolto:

1) l'esercizio, per almeno un anno, di attività pratica nell'espletamento di mansioni con le fonti radiogene corrispondenti al primo grado di abilitazione;

2) l'esercizio, per almeno due anni, di attività pratica nell'espletamento di mansioni con le fonti radiogene corrispondenti al secondo grado di abilitazione.

ART. 7.

L'idoneità fisica di cui alla lettera *e*) dell'articolo 5 della presente legge, deve risultare dal certificato del medico provinciale, sentito il collegio costituito dai laureati in medicina, membri della commissione provinciale istituita dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 8.

In base all'esito della prova di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5 della presente legge è « abilitato » o « non abilitato ». L'abilitazione può essere concessa per il grado inferiore a quello chiesto.

ART. 9.

I richiedenti l'iscrizione al primo grado di abilitazione devono dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia: di apparecchiature emittenti raggi X e funzionanti con tensione massima applicata al tubo fino a 400 KV, nonché dei dispositivi contenenti sorgenti sigillate che non siano grandi sorgenti; di elementi essenziali concernenti effetti nocivi sull'uomo delle radiazioni ionizzanti; di disposizioni legislative e regolamentari sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti; di elementi di dosimetria e di radioprotezione nel campo dei raggi X e gamma e delle particelle alfa e beta.

ART. 10.

I richiedenti l'iscrizione al secondo grado di abilitazione devono dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che sulle materie di cui al precedente articolo 10, anche in merito: a manipolazione di sostanze radioattive e trasporto delle stesse; a trattamento ed eliminazione dei rifiuti radioattivi; a caratteristiche di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, delle apparecchiature emittenti raggi X e funzionanti con tensione massima applicata al tubo oltre 400 KV; a princìpi di radioprotezione nel campo dei neutroni.

ART. 11.

La prova di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti di preparazione, consiste in un colloquio sui princìpi teorici delle materie indicate negli articoli precedenti nonché su argomenti concernenti la applicazione pratica dei princìpi e delle tecniche di radioprotezione e di dosimetria.

La prova a giudizio della commissione, può essere completata con l'effettuazione, da parte dei richiedenti, di esercitazioni pratiche.

ART. 12.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è istituita la commissione per l'abilitazione, presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale e composta da esperti in materia di radioprotezione, di cui:

1) uno, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro;

2) uno, designato dal Ministero della sanità tra i funzionari tecnici della carriera direttiva del Ministero stesso ovvero dell'Istituto superiore di sanità;

3) uno, designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i professori di ruolo o incaricati di fisica sanitaria;

4) uno, designato dal Ministero della marina mercantile fra i funzionari tecnici della carriera direttiva;

5) uno, designato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare, esperto in sorveglianza medica della protezione;

6) uno, designato dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, esperto in sorveglianza fisica della protezione;

7) uno, designato dall'associazione di categoria degli operatori con fonti radiogene.

Un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume la direzione della segreteria della commissione.

I componenti ed il segretario della commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza.

ART. 13.

Alla commissione di cui all'articolo precedente spettano le deliberazioni relative all'iscrizione negli elenchi nominativi de-

gli operatori di fonti radiogene. Inoltre, la commissione decide sulla validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione e sulle richieste di riconoscimento dei titoli, in applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 della presente legge.

ART. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, lettera *f*), a giudizio della commissione di cui all'articolo 14 possono essere esonerati dall'obbligo di sostenere la prova di abilitazione coloro che, in possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 5, dimostrano, con adeguata ed analitica documentazione, di aver svolto proficuamente per almeno quattro anni per il primo grado e cinque per il secondo grado di abilitazione, attività pertinenti al grado per il quale viene richiesta la iscrizione.

ART. 15.

Per i richiedenti che usufruiscono della norma di cui all'articolo precedente e che, all'atto della richiesta, prestano attività come persone esposte per ragioni professionali nel campo delle radiazioni ionizzanti, l'idoneità di cui alla lettera *e*) dell'articolo 5 può essere attestata dal medico autorizzato che presta la propria attività presso il datore di lavoro dei richiedenti.